

**TESTO COORDINATO della DCR 355/2002 con le modifiche introdotte dalla
Deliberazione dell'assemblea legislativa 208/2009**

**NORME REGIONALI DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E
L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI**

Indice

- 1. Obiettivi e contenuti**
 - 1.1 Disposizioni generali
 - 1.2 Contenuti
 - 1.3 Definizioni
- 2. Disposizioni riguardanti gli impianti stradali**
 - 2.1 Tipologie di nuovi impianti
 - 2.2 Modifiche degli impianti
- 3. Incompatibilità**
 - 3.1 Verifiche comunali
 - 3.2 Incompatibilità assoluta
 - 3.3 Incompatibilità relativa
 - 3.4 Impianti di utilità pubblica
 - 3.5 Rilocalizzazione impianti incompatibili
- 4. Decadenza dell'autorizzazione**
- 5. Ambiti territoriali omogenei**
 - 5.1 Ambiti e zone comunali (Abrogato)
 - 5.2 Distanze minime (Abrogato)
 - 5.3 Superfici minime ambito territoriale pianura (Abrogato)
 - 5.4 Superfici minime ambito territoriale appennino (Abrogato)
 - 5.5 Indici di edificabilità
 - 5.6 Attività integrative degli impianti (Abrogato)
- 6. Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato**
 - 6.1 Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione (Abrogato)
 - 6.2 Impianti lacuali, marini e per aeromobili
 - 6.3 Impianti di distribuzione ad uso privato
- 7. Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti**
- 8. Collaudo**
- 9. Orari**
 - 9.1 Principi generali
 - 9.2 Orari di apertura (Abrogato)
 - 9.3 Turni di riposo
 - 9.4 Esenzioni
 - 9.5 Servizio notturno
 - 9.6 Ferie
- 10. Sistema informativo**
- 11. Commissione consultiva regionale**
- 11bis. Norma finale**
- 12. Abrogazione di norme**

1. Obiettivi e contenuti

1.1 Disposizioni generali

- 1. Le norme programmatiche regionali di razionalizzazione della rete distributiva carburanti contengono gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'aumento dell'erogato medio, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del pubblico

servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.

1.2 Contenuti

1. Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine al riequilibrio territoriale tra domanda ed offerta, il presente atto contiene:
 - a) l'individuazione delle caratteristiche dei nuovi impianti da autorizzare;
 - b) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità di cui all'allegato al Decreto del Ministro per le Attività produttive del 31 ottobre 2001;
 - c) l'individuazione degli ambiti territoriali omogenei, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
 - d) l'individuazione delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nei medesimi, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
 - e) (abrogato dalla DAL 208/2009);
 - f) l'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
 - g) (abrogato dalla DAL 208/2009);
 - h) la definizione delle modalità di funzionamento del sistema informativo regionale della rete di distribuzione carburanti.

1.3 Definizioni

- 1 Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio, ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche. (1)
- 2 Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie.
- 3 Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore, così come disciplinati dal successivo punto 2.
- 4 Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo.
- 5 Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
- 6 Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo.
- 7 Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento.

- 8 L'erogato di un impianto è dato dalla somma di tutti i prodotti per autotrazione venduti nell'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione.
- 9 Un impianto è di utilità pubblica qualora la distanza dall'impianto più vicino sia superiore a Km quindici in pianura e a Km cinque in appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.
- 10 Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio. (1)
- 10bis Per zona appenninica si intende la parte di territorio regionale individuata ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. b), della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).(2)

2. Disposizioni riguardanti gli impianti stradali

2.1 Tipologie di nuovi impianti (1)

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del relativo servizio self-service prepagamento. I nuovi impianti, realizzati al di fuori della zona appenninica, devono essere dotati anche del prodotto metano o del prodotto GPL. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati di:
- a) almeno due colonnine multidispenser a doppia erogazione per benzina e gasolio e, al di fuori della zona appenninica, di almeno due erogatori o un doppio erogatore di metano, ai quali deve essere garantita una capacità di compressione minima di 450 mc/h, o di GPL;
 - b) servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità, con almeno un posto di parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici;
 - c) impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito;
 - d) impianto fotovoltaico o ad altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica con potenza installata di almeno 8 KWp, o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento. Nel caso in cui quanto sopra non sia tecnicamente possibile, la dotazione si intende soddisfatta con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove ha sede l'impianto, ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - e) locale per il ricovero del gestore;
 - f) pensilina di copertura delle aree di rifornimento;
 - g) serbatoi per benzina e gasolio di capacità complessiva pari ad almeno mc 60 e idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di prodotti; al di fuori della zona appenninica, qualora l'impianto eroghi GPL, uno o più serbatoi per GPL di capacità complessiva pari ad almeno mc 30.
2. Ai fabbricati situati nell'area di un impianto di distribuzione carburanti non si applica la lettera c) del punto 3.6 della parte prima (Disposizioni generali) dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n. 156.

3. Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, solo nelle zone appenniniche svantaggiate, prive di impianti, a condizione che ne sia garantita l'adeguata sorveglianza.
4. In tutte le zone comunali di cui al D.M. 2 aprile 1968 è possibile l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti, non dichiarati incompatibili, con colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.
5. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico, nella zona appenninica può essere accordata l'autorizzazione all'esercizio di un impianto al Comune stesso, se il più vicino impianto dista oltre km cinque, tenendo presente il percorso stradale minimo nei due sensi di marcia.
6. Per la realizzazione dei nuovi impianti si deve tener conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, delle distanze minime previste dalle norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale, delle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento, nonché delle prescrizioni fiscali e delle norme poste a tutela della salute, dell'ambiente, della pubblica incolumità e dei beni storici e artistici.
7. Tutti i nuovi impianti devono essere realizzati in modo che il rifornimento dell'impianto e il rifornimento dei veicoli avvengano fuori dalla sede stradale. Si applicano altresì le disposizioni relative agli impianti di smaltimento igienico-sanitario per gli autocaravan contenute nell'art. 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
8. Agli impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento continua ad applicarsi l'articolo 4, comma 5, lett. c), della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

2.2 Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:
 - a) la variazione del numero di carburanti erogati;
 - b) la variazione del numero di colonnine;
 - c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
 - d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
 - e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
 - g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.
2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali.

3. Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui ha sede l'impianto; l'autorizzazione è subordinata al possesso delle dotazioni previste dalle lettere a), g), relativamente ai nuovi prodotti autorizzati, nonché dalle lettere b), f) del comma 1 del punto 2.1. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. (1)
4. (Abrogato dalla DAL 208/2009).
5. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata.

3. Incompatibilità

3.1 Verifiche comunali

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti per accertare le incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sottoriportate fattispecie, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 346.
2. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs 32/98 così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs 346/1999.
3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna fattispecie di incompatibilità.

3.2 Incompatibilità assoluta

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:
 - a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
 - b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in Comuni montani, al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca.
3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale VV.F. L'atto di revoca deve contenere:
 - a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
 - b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.

3.3 Incompatibilità relativa

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relative:
 - a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
 - b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
 - c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dai centri abitati;
 - d) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alle lett. a), b), d) del comma 1 precedente possono continuare l'attività purché siano suscettibili di adeguamento. I progetti relativi all'adeguamento devono essere presentati al Comune entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al comma 4.
3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:
 - a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
 - b) l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.
4. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale VV.F.
5. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale VV.F. L'atto di revoca deve contenere:
 - a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
 - b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.

3.4 Impianti di utilità pubblica

1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di utilità pubblica in deroga alle incompatibilità di cui ai punti 3.2 e 3.3, fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa vigente.

3.5 Rilocalizzazione impianti incompatibili

1. Il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.
2. Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, nonché sulla base delle richieste di eventuali altri soggetti interessati, predispone una graduatoria con criteri dallo stesso fissati. A parità di posizione, si ritiene opportuno tenere conto del maggior erogato. Il Comune fissa il termine entro e non oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi.

3. Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili, e comunque in ogni caso, è facoltà del titolare dell'impianto incompatibile comunicare la disponibilità di aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende trasferirsi.
4. Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi 2 e 3 revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui ai punti 3.2.3 e 3.3.5.
5. Gli impianti rilocalizzati devono rispettare quanto previsto dalle presenti norme per i nuovi impianti. (1)

4. Decadenza dell'autorizzazione

1. Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, o per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione si intende decaduta e il sito deve essere messo in pristino in breve termine, da parte del proprietario, nel rispetto delle norme vigenti.

5. Ambiti territoriali omogenei

5.1 Ambiti e zone comunali (Abrogato dalla DAL 208/2009)

5.2 Distanze minime (Abrogato dalla DAL 208/2009)

5.3 Superfici minime ambito territoriale pianura (Abrogato dalla DAL 208/2009)

5.4 Superfici minime ambito territoriale appennino (Abrogato dalla DAL 208/2009)

5.5 Indici di edificabilità (1)

1. I Comuni determinano gli indici urbanistico-edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, volti a favorire lo sviluppo dell'attività non-oil. Nell'individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione carburanti, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni tengono conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di automobili e autoveicoli pesanti, nonché per idonee aree verdi e per le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Fino alla determinazione da parte dei Comuni di tali indici, le superfici massime, in mq, sono le seguenti:

	ZONE B) C) DEL D.M. 02/4/1968	ZONE D) F) DEL D.M. 02/4/1968	ZONA E) DEL D.M. 02/4/1968
ZONA PIANURA	10000	15000	20000
ZONA APPENNINICA	5000	7500	10000

l'altezza massima dei fabbricati non deve superare ml cinque, con UF = 0,05 mq/mq, ad eccezione della pensilina. Le rampe di accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie dell'impianto.

5.6 Attività integrative degli impianti (Abrogato dalla DAL 208/2009)

6. Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato

6.1 Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione (Abrogato dalla DAL 208/2009)

6.2 Impianti lacuali, marini e per aeromobili (1)

- 1 Gli impianti pubblici e privati avio e per il rifornimento di natanti sono autorizzati dal Comune e sottoposti al collaudo di cui al successivo articolo 8. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento degli aeromobili o dei natanti.
- 2 Nel caso in cui l'impianto sia situato su aree demaniali marittime o nell'alveo del fiume Po, deve essere preventivamente acquisito il parere delle competenti autorità.

6.3 Impianti di distribuzione ad uso privato

1. Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 32/1998. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata. Per gli impianti esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente norma, l'autorizzazione comunale deve essere richiesta entro e comunque non oltre un anno.
2. Per impianto ad uso privato, può intendersi anche un unico impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli Enti locali, purché tra di esse convenzionate. L'autorizzazione deve essere intestata ai soggetti convenzionati.
3. Le verifiche sulla idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
4. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dal Comune sede dell'impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale.
Le attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili.
Per quanto concerne la sicurezza degli impianti, valgono le indicazioni di cui al precedente comma 3.
Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni dovranno contenere le eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie e dei VVF, fatte salve le disposizioni di cui al D.M. 19 marzo 1990.

7. Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti (1)

- 1 I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.
- 2 Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

8. Collaudo

1. Salvo quanto previsto al comma 4 relativamente all'esercizio provvisorio, i nuovi impianti, gli impianti totalmente ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su

richiesta dell'interessato al Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita commissione costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza - Ufficio delle Dogane competente per territorio, da un rappresentante dell'ARPA e da un rappresentante dell'ASL. (1)

2. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla richiesta.
3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al punto 2.2, comma 1, punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
4. Il Comune, su domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio. (1)
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti Amministrazioni.
6. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

9. Orari

9.1) Principi generali (1)

1. Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nei giorni dal lunedì al sabato non festivi, facendo riferimento all'orario settimanale stabilito dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs 32/98, la Giunta regionale definisce i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi dell'art. 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, determinano gli orari e i turni di apertura e di chiusura.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. I gestori devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

9.2) Orari di apertura (Abrogato dalla DAL 208/2009)

9.3) Turni di riposo

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantita l'attività degli impianti almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, al venticinque per cento. (1)

2. I Comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 32/1998, determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al cinquanta per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre il limite di apertura fino al venticinque per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La effettuazione della turnazione è a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.
3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.
4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo. Su richiesta degli interessati, i Comuni possono escludere dai turni di apertura domenicale e festiva gli impianti posti in aree prettamente industriali, prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate.
5. Gli impianti di utilità pubblica, se dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, possono usufruire di una turnazione di apertura al venticinque per cento.
6. I Comuni limitrofi aventi uno o due impianti attivi e funzionanti possono, al fine di ottimizzare il servizio all'utenza motorizzata, in accordo tra loro, concertare con le organizzazioni petrolifere e le associazioni dei gestori i turni di riposo per il raggiungimento delle percentuali minime di apertura di cui al comma 1.

9.4) Esenzioni

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore.
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal precedente articolo.
5. Le attività di cui all'art. 2, comma 2-bis del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

9.5) Servizio notturno

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

9.6) Ferie

1. I Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
3. Nel caso in cui al Comune venga proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto se siano previsti periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.
4. Su domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.

10 Sistema informativo

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.Lgs 32/98, la Regione effettua annualmente, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio istituito con Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14, un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva pubblica e privata dei carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.
2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio della rete, i Comuni e le Province trasmettono alla Servizio regionale competente i dati relativi alla situazione della rete, con le modalità che saranno successivamente definite. (1)

3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e autostradale e degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli U.T.F.-Uffici delle Dogane competenti per territorio, ivi compresi i dati relativi all'erogato per il metano. I dati relativi all'erogato del prodotto metano possono essere richiesti anche al titolare dell'impianto o al gestore. (1)

11. Commissione consultiva regionale

1. Per il monitoraggio degli aspetti inerenti l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti è istituita una Commissione consultiva regionale.
2. La composizione della Commissione e le sue modalità di funzionamento vengono fissate con atto della Giunta.

11bis) Norma finale (2)

1. Dal momento dell'entrata in vigore della deliberazione di Giunta prevista dal primo comma del punto 9.1 del presente atto si intendono abrogati i punti 9.3 (Turni di riposo), 9.4 (Esenzioni), 9.5 (Servizio notturno) e 9.6 (Ferie).

12. Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente atto si abroga la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n. 1399.

Note

- (1) modificato dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 208 del 05/02/2009
- (2) introdotto dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 208 del 05/02/2009

TESTO NON UFFICIALE